

Le finestre contributive:

Tabelle di inizio contribuzione

Tabella n° 1 Lavoratori già in forza

		inizio contribuzione
data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda:	dall'1/12 al 28/02 dell'anno successivo	aprile (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di aprile e versati entro il 20 del mese di luglio)
data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda:	dall'1/03 al 31/05 anno in corso	luglio anno in corso (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di luglio e versati entro il 20 del mese di ottobre)
data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda:	dall'1/06 al 31/08 anno in corso	ottobre anno in corso (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di ottobre e versati entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo)
data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda:	dall'1/09 anno in corso al 30/11 anno in corso	gennaio anno successivo (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di gennaio e versati entro il 20 del mese di aprile dell'anno successivo l'iscrizione)

Tabella n° 2 Lavoratori neo assunti

	consegna	inizio contribuzione
data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda di un lavoratore appena assunto	Può consegnare la domanda di adesione anche nel periodo di prova (a partire dal 1° gennaio 2007 con l'entrata in vigore del D. Lgs 252/2005)	Versamento TFR dal mese di compilazione della domanda Contributi lavoratore e azienda dal mese successivo al mese in cui ha compilato la domanda di adesione

NB:

- per “data di ricevimento della domanda da parte dell'azienda si intende” la data apposta dall'azienda - che si ricorda deve essere rigorosamente quella del **giorno di consegna** del modulo all'azienda - sulla domanda di adesione (ultima data in basso a sinistra). Essa è l'unica utile per la determinazione della decorrenza contributiva.

- Con il termine “neo assunti” si intendono anche i lavoratori già in forza presso aziende che, cambiando contratto, iniziano ad applicare il CCNL Metalmeccanico Federmeccanica. Con l’accordo del 19 marzo 2007 possono aderire al Fondo anche i lavoratori in prova presso l’azienda.

I Versamenti trimestrali

I versamenti al Fondo Cometa sono trimestrali e la data di versamento dovrà ricadere entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione:

Data di versamento	Trimestre di riferimento
20 aprile	gennaio/febbraio/marzo
20 luglio	aprile/maggio/giugno
20 ottobre	luglio/agosto/settembre
20 gennaio	ottobre/novembre/dicembre

Per “data di versamento” si intende il giorno in cui i contributi si rendono disponibili per valuta sul conto del Fondo Cometa presso la Banca Depositaria.

Pertanto, con la dicitura “entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione” si intende che la data valuta per il beneficiario (Fondo Cometa) deve ricadere entro il 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio.

Si precisa inoltre che **non si accetta la valuta retrodatata**, incorrendo altrimenti al sanzionamento per morosità in ottemperanza alle norme Covip (vedi cap. 4. *Procedura di sanzionamento per morosità nelle contribuzioni*).

Le cifre vanno riportate al Centesimo di Euro.